

to permanente sulla televisione transfrontaliera sarà preceduta da un incontro preparatorio per definire la posizioni da assumere e conseguire, in tal modo, una maggiore efficacia della partecipazione dell’Italia nei diversi consessi internazionali.

Anche nel corso di quest’anno, infine, l’attività consultiva svolta dall’Autorità, su richiesta del Ministero, è stata considerevole ed ha riguardato, tra l’altro, il decreto di recepimento del nuovo quadro regolamentare europeo.

5.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Nell’anno trascorso sono stati compiuti decisivi progressi verso l’effettiva attuazione del decentramento a livello regionale di rilevanti funzioni di vigilanza e controllo, di garanzia e di gestione del sistema delle comunicazioni mediante il conferimento di deleghe da parte dell’Autorità ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.), secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 249/97¹. È stato infatti portato a compimento il lavoro istruttorio avviato in sede politica nel marzo del 2002 e proseguito in sede tecnica per circa un anno, con il tavolo congiunto Autorità-Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome-Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il concorso in sede tecnica del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat..

L’esito di tale lavoro costituisce la base per avviare il processo di decentramento, come risulta dall’accordo-quadro elaborato dal tavolo congiunto, approvato e sottoscritto il 25 giugno 2003. Nell’accordo-quadro, che individua i principi generali per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura il contenuto delle singole convenzioni che saranno sottoscritte tra l’Autorità e gli Organi competenti a livello regionale, sono infatti confluite le risultanze della ricognizione che ha portato ad individuare e a classificare le materie delegabili, nonché a delineare una prima ipotesi di quantificazione delle risorse necessarie all’esercizio delle deleghe.

(1) La norma citata, che definisce i Co.Re.Com. “funzionalmente organi” dell’Autorità, prevede che essi possano essere istituiti con leggi regionali, in sostituzione dei Comitati regionali radiotelevisivi (Co.Re.Rat.), di cui assumono competenze e funzioni, e prevede, inoltre, che l’Autorità possa delegare loro materie di sua competenza. La legiferazione regionale in materia si è svolta, secondo le previsioni di legge, dopo l’intesa tra Autorità e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A seguito dell’intesa richiamata, l’Autorità ha, infatti, adottato la delibera 52/99 recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni, e la delibera 53/99 con la quale è stato approvato il regolamento relativo alla definizione, da intendersi semplicemente esemplificativa, delle materie di competenza dell’Autorità delegabili ai Comitati. Secondo quanto previsto dalla delibera 53/99 e dalle leggi regionali istitutive dei Comitati, il conferimento delle deleghe dall’Autorità ai Co.Re.Com. deve avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni con le singole regioni.

Prima di riassumere i termini dell'accordo-quadro, pare opportuno ricordare che i Co.Re.Com., la cui istituzione è prevista dall'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97, sono attualmente costituiti ed operanti in 15 regioni, mentre in 3 regioni sono state approvate le leggi istitutive e si è in attesa dell'insediamento. In particolare, la provincia autonoma di Bolzano ha approvato la legge istitutiva, ma il processo è sospeso a seguito di tali numerose osservazioni formulate dal Governo. Infine, in Sardegna e nella provincia autonoma di Trento non si è concluso l'iter legislativo, mentre in Lombardia esso deve essere avviato (cfr. tabelle 5.2 e 5.3).

Tabella 5.2 Co.Re.Com. insediati

Regione o Provincia autonoma	Legge regionale istitutiva del Co.Re.Com.	Presidente
Umbria	L.r. 11 gennaio 2000, n. 3	Enrico Viola
Toscana	L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80	Omar Calabrese
Puglia	L.r. 28 febbraio 2000 n. 3	Giuseppe Scarcia
Basilicata	L.r. 27 marzo 2000 n. 20	Luigi Scaglione
Piemonte	L.r. 7 gennaio 2001 n. 1	Pierumberto Ferrero
Calabria	L.r. 22 gennaio 2001 n. 2	Umberto Giordano
Liguria	L.r. 24 gennaio 2001 n. 5	Federico Filippo Oriana
Emilia Romagna	L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27	Piero Vittorio Marvasi
Marche	L.r. 27 marzo 2001 n. 8	Gianni Marasca
Friuli Venezia G.	L.r. 10 aprile 2001 n. 11	Daniele Damele
Lazio	L.r. 3 agosto 2001 n. 19	Angelo Gallippi
Veneto	L.r. 10 agosto 2001 n. 18	Alberto Nuvolari
Abruzzo	L.r. 24 agosto 2001 n. 45	Goffredo De Carolis
Valle d'Aosta	L.r. 4 settembre 2001 n. 26	Fabio Truc
Campania	L.r. 1 luglio 2002 n. 9	Samuele Ciambriello
Sicilia	Co.Re.Com. istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3. Nomina rimessa a Giunta. Non insediato.	Francesco Schillaci <i>(Commissario ad acta)</i>
Molise	L.r. 26 agosto 2002, n. 18.	Federico Liberatore
Bolzano	Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6. Non insediato.	Presidente Co.Re.Rat.: Christian Chindamo von Witkemberg

Fonte: Autorità, aggiornamento al 18 giugno 2003.

Tabella 5.3 Co.Re.Com. non insediati

Regione o Provincia autonoma	Stato della legiferazione sui Co.Re.Com.	Presidente Co.Re.Rat.
Sardegna	Iter legislativo avviato	Bruno Anatra
Lombardia	Iter legislativo non avviato	Maria Luisa Sangiorgio
Trento	Iter legislativo avviato	Aldo Pedrotti

Fonte: Autorità, aggiornamento al 18 giugno 2003.

A quanto riportato precedentemente, va aggiunto che il tavolo congiunto Autorità-Regioni ha compiuto gli approfondimenti necessari all’attuazione del processo di delega, muovendosi secondo le previsioni della legge n. 249/97 e scegliendo, pertanto, di procedere *rebus sic stantibus*, vale a dire senza tenere conto per il momento dell’intervenuta modifica del Titolo V della II parte della Costituzione, nell’incertezza degli effetti che potranno dispiegarsi con l’attuazione della citata riforma costituzionale che, tra l’altro, attribuisce alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione.

L’accordo-quadro è preceduto da un atto di approvazione e si compone di sette articoli. Esso è inteso come modello di riferimento delle convenzioni, stipulate nel rispetto del necessario coordinamento, sull’intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali. Le singole convenzioni individueranno le funzioni delegate, i programmi e i piani di attività, gli strumenti di coordinamento amministrativo, oltre alle risorse necessarie per l’attuazione delle funzioni predette. Potrà costituire poi oggetto delle singole convenzioni, la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione degli interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza, e che ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all’Autorità. I predetti elementi sono specificati negli articoli dell’accordo, che trattano dell’oggetto della convenzione (art. 1); del quadro finanziario della convenzione (art. 2); dei criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni (art. 3); della durata, aggiornamento e integrazione della convenzione (art. 4); del principio di leale collaborazione (art. 5); dei poteri sostitutivi (art. 6); della relazione annuale (art. 7).

Al fine di rendere conto concretamente del risultato del lavoro istruttorio, appare utile riassumere il testo dell’articolo 3 dell’accordo-quadro, che reca “criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni”, e che individua tanto le procedure di conferimento delle deleghe, quanto le materie che possono essere delegate. Il comma 1 dell’articolo citato prevede che, prima della stipula della convenzione, le parti procedano d’intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti e delle risorse finanziarie disponibili. Il comma 2 specifica che le materie delegabili sono riconducibili a funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo ed istruttorie, e registra, poi, come si sia convenuto a che possano essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:

- a. diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all’attività di vigilanza;
- b. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all’attività di vigilanza;
- c. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, e relativamente alle funzioni di vigilanza e all’avvio dei procedimenti sanzionatori, e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;
- d. tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità;
- e. esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all’applicazione dell’art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990;
- f. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;
- h. in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull’applicazione della normativa *antitrust*, con riferimento al mercato dell’editoria quotidiana in ambito regionale.

Il comma 3 impegna quindi l’Autorità, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo-quadro, a definire gli studi di fattibilità per le due deleghe di gestione, vale a dire la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, al fine del conferimento della delega. Il comma 4 ribadisce, quindi, il ruolo di coordinamento dell’Autorità, prevedendo che questa, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, può stabilire, con apposita delibera, i principi e i criteri direttivi necessari al fine di assicurare il coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Secondo l’intesa raggiunta in sede di approvazione dell’accordo-quadro, in data 25 giugno 2003, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, pari complessivamente a 595.000 euro, si potrà dare avvio, già dal 2003, dopo la stipula delle singole convenzioni, ad una fase sperimentale di delega di funzioni relative ad una base comune minima di materie (cfr. precedenti lettere d), e), f), g) ed h)).

L’anno trascorso è stato dunque un anno di intensa e proficua collaborazione con i Comitati regionali, i quali hanno trovato nell’Autorità

un interlocutore attento e ricettivo. Il principale versante di collaborazione istituzionale è stato, come è oramai consuetudine, l'impegno concordato e convergente per dare applicazione alle disposizioni della legge n. 28/00 sull'informazione e sulla comunicazione politica, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative e referendarie che si sono svolte negli ultimi dodici mesi (come indicato al paragrafo 4.8.1.).

È opportuno ricordare che, relativamente all'applicazione dei regolamenti previsti dalla legge n. 28/00 per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, i Co.Re.Com. e, ove questi non siano ancora costituiti, i Co.Re.Rat., sono tenuti a svolgere, in stretta collaborazione con l'Autorità, la vigilanza sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e a definire i piani di riparto per i contributi previsti per la trasmissione a titolo gratuito dei messaggi autogestiti da parte delle emittenti locali. I Comitati assicurano, altresì, lo svolgimento delle funzioni di accertamento e di istruttoria nel caso di presunte violazioni attribuite alle emittenti nel proprio territorio.

Nello stesso genere di attività si colloca, inoltre, l'applicazione da parte dei Comitati della delibera n. 200/00/CSP, recante "disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali".

L'applicazione delle disposizioni inerenti la par condicio ha comportato una frequente interlocuzione tra i Comitati e l'Autorità, a livello di organi e di strutture. L'Autorità ha risposto a numerose richieste di parere, cercando di fornire utili indirizzi interpretativi, volti a chiarire questioni sorte nella pratica.

Va infine segnalato che i Comitati hanno realizzato nelle loro regioni, nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalle leggi regionali, numerose iniziative di rilievo pubblico avente carattere di studio o di confronto nei settori della radiotelevisione e dell'editoria, affrontati secondo molteplici punti di vista, ed anche, in modo sempre più frequente, nel settore delle telecomunicazioni. L'Autorità ha seguito tali iniziative, dando un contributo attivo con la frequente partecipazione di un proprio rappresentante.

5.5. I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA

Nel corso del 2002, l'Autorità ha continuato a favorire le attività di collaborazione con le Università italiane, ampliando la platea degli Atenei coinvolti.

Il più intenso rapporto con le Università è in gran parte derivato dalle numerosissime richieste di collaborazione, di sostegno e di partena-

riato giunte all’Autorità nel corso dell’anno. A titolo esemplificativo, al novembre 2002 erano pervenute in Autorità ben tredici proposte di collaborazione, a diverso titolo, da parte delle maggiori Università italiane e Scuole di specializzazione.

Una nuova forma di collaborazione che si è deciso di sviluppare è stata quella del sostegno a corsi di perfezionamento post-universitari (Master), ritenuti di interesse per l’Autorità.

In tal senso, a seguito delle numerose richieste, l’Autorità ha deciso di selezionare, per l’anno accademico 2002-2003, quattro Master, svolti da Università diverse, cui accordare il proprio sostegno, sottoforma di finanziamento di borse di studio e, preferibilmente, di promozione di tirocinii presso gli uffici dell’Autorità. I criteri di selezione sono stati individuati sulla base della ripartizione geografica (almeno un Master per ognuna delle macro-regioni italiane: Nord, Centro, Sud ed Isole); della disciplina accademica di interesse per l’Autorità (economia, diritto, tecnologie); del settore merceologico di riferimento (telecomunicazioni, radiotelevisivo) ed, infine, della capacità di integrazione delle competenze disciplinari e/o dei profili merceologici differenti.

Sulla base di tali criteri, sono stati selezionati i Master promossi dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata (Master in economia della concorrenza e della regolazione delle *public utilities*); dall’Università degli studi di Napoli Federico II (Master in tutela della concorrenza ed economia della regolamentazione); dall’Università commerciale di Milano Luigi Bocconi (Master in economia e gestione dei servizi di pubblica utilità) e, infine, dall’Università degli studi di Firenze (Master in comunicazione e impresa). Per ognuno di questi Master sono stati stanziati 25.000 euro, da suddividersi tra *stages* e borse di studio.

Nell’ambito dei corsi di perfezionamento, l’attività dell’Autorità non si è limitata al sostegno appena descritto, ma si è concretizzata nel coinvolgimento diretto del Presidente e dei commissari, impegnati nel Comitato dei garanti dei Master, dei direttori, impegnati nel Comitato scientifico e dei dirigenti e funzionari dell’Autorità, a diversi livelli coinvolti in attività di docenza.

Nell’ambito degli specifici rapporti di collaborazione, inoltre, nell’aprile 2002 è stato rinnovato l’accordo-quadro con l’Università degli studi di Napoli Federico II, con l’obiettivo di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso l’Università e l’Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza e formazione. Nell’ambito di queste ultime, ad ottobre 2002 è stato organizzato a Capri, presso la sede estiva dell’Università, un seminario di studio sull’evoluzione della regolamentazione comunitaria nel settore delle comunicazioni. Il seminario, giunto alla sua seconda edizione, era destinato a 30 giovani laureati in varie

discipline con un interesse specifico nel settore delle comunicazioni ed aveva, come obiettivo, quello di offrire una formazione specifica e la possibilità di approfondire alcuni aspetti della regolamentazione di settore. In particolare, questa edizione si è concentrata, da una parte, sull'analisi del nuovo pacchetto di direttive europee approvate in materia di comunicazioni elettroniche e, dall'altra parte, sul processo di revisione della direttiva c.d. "televisione senza frontiere", attualmente in corso presso la Commissione europea, così da analizzarne i principali snodi decisionali.

Il ciclo seminariale si è aperto, anche quest'anno, con una lectio magistralis, tenuta dal Commissario europeo per la concorrenza Mario Monti che ha introdotto il tema illustrando le principali novità contenute nel pacchetto delle nuove direttive. Le lezioni successive si sono invece concentrate su tre aspetti.

La prima parte di lezioni è stata dedicata all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati, attraverso la descrizione delle tendenze tecnologiche ed economiche che hanno segnalato la necessità di reimpostare le regole settoriali secondo un'ottica di convergenza.

La seconda parte si è focalizzata sui principali temi regolamentari del settore delle telecomunicazioni e sull'impostazione tecnologicamente neutra disegnata dalle nuove direttive per le comunicazioni elettroniche.

Nell'ultima parte del corso ci si è invece concentrati sul mercato dei contenuti, sull'attuale assetto regolamentare a livello comunitario e nazionale e sul processo di revisione in corso della principale direttiva di settore.

Sempre nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con l'Università Federico II, nel corso del 2002 è proseguita l'attività di analisi e confronto su tematiche relative ai mercati legati ad Internet. I risultati di tale attività di ricerca hanno portato alla realizzazione di due studi da parte del Dipartimento di teoria e storia dell'economia pubblica dell'Università: il primo, relativo al mercato di accesso commutato ad Internet; il secondo, relativo al mercato dei servizi a larga banda.

Il primo studio, dal titolo "sviluppo di Internet e struttura delle tariffe: costi e benefici delle tariffe *flat* per l'accesso ad Internet a livello *retail* e *wholesale*", analizza gli effetti della struttura delle tariffe per l'accesso ad Internet, ed in particolare il passaggio da una tariffa di tipo *metered* ad una di tipo *unmetered*, su alcune variabili rilevanti del mercato. Dopo alcuni brevi richiami alle principali caratteristiche del mercato di accesso ad Internet ed alle principali strutture tariffarie presenti sul mercato a livello *retail* e *wholesale*, lo studio si concentra sull'analisi degli effetti della struttura delle tariffe sulla struttura del mercato dell'accesso ad Internet, sul grado di diffusione di Internet e sul benessere sociale.

Il secondo studio, dal titolo “regolamentazione e tutela della concorrenza nel mercato della banda larga e nei mercati interrelati”, analizza il mercato dell’accesso a banda larga. In particolare, lo studio parte con l’analisi del mercato rilevante, dimostrando come il mercato dell’accesso a banda larga e quello a dell’accesso a banda stretta costituiscano mercati diversi. L’analisi procede, quindi, con valutazioni sull’opportunità di interventi regolamentari, esaminando anche il contesto internazionale. In particolare, sono stati analizzati i mercati di tre paesi - Corea, Stati Uniti e Spagna - differenti sia in termini di grado diffusione della banda larga, sia di livello e modalità di intervento da parte delle Autorità di regolamentazione.

5.6. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI

In adempimento al mandato affidato dalla legge istitutiva, il Consiglio nazionale degli utenti ha sviluppato la propria azione per la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, dedicando particolare attenzione alla protezione della dignità della persona e alle esigenze di tutela dei diritti dei minori.

L’attività del Consiglio si è caratterizzata per i contenuti e per il metodo seguito. Sotto il primo aspetto, la tutela dei minori non è stata ristretta all’ambito televisivo, di solito oggetto della più diffusa attenzione, ma ha riguardato anche i *new-media* ed, in particolare, Internet. Sul piano generale, l’analisi è stata indirizzata ai meccanismi che possono incidere sulla qualità della produzione televisiva o determinarla (autoregolamentazione, contratto di servizio, indici di ascolto).

Dal punto di vista del metodo, il Consiglio ha impostato le proprie iniziative per sviluppare il dialogo con le istituzioni, e tra esse e la comunità degli utenti, dando voce alla rappresentanza delle loro associazioni ed animando il dibattito con occasioni di confronto e di incontro, anche con la partecipazione di esperti. A tal fine, ha sviluppato il rapporto con le istituzioni e con le associazioni di utenti, privilegiando il dialogo ed il dibattito aperto a tutti gli interessati ai temi della comunicazione, per sollecitare l’assunzione di responsabilità e sviluppando iniziative dirette a stabilire regole condivise ed affermare una coscienza critica nel settore della comunicazione.

Il Consiglio, così come prevede la legge istitutiva, ha elaborato i pareri richiesti dall’Autorità e dal Ministero delle comunicazioni. In particolare, ha espresso un parere sullo schema di regolamento dell’Autorità concernente la risoluzione delle controversie, insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, destinato a rendere operativo ed efficace il sistema di soluzione conciliativa delle controversie, in conformità agli indirizzi comunitari per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Un parere è stato espresso anche in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, segnalando, in particolare, che gli indici di ascolto coinvolgono l’interesse pubblico non solo quando

siano rilevati in vista dell'esercizio di una funzione pubblica, ma anche quando la loro rilevazione incida su di un interesse pubblico. Di qui, la necessità che sia certa la affidabilità delle rilevazioni, in relazione agli obiettivi perseguiti, al soggetto che le effettua, alle procedure seguite e all'uso dei dati ed ha precisato che la struttura degli organi di rilevazione, la cui attività sia destinata ad incidere sull'interesse pubblico, deve rispondere ai principi di trasparenza e di neutralità.

Per il Ministero delle comunicazioni, il Consiglio ha elaborato un parere sulle linee guida del Codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità e televendite. Come prevede lo stesso Codice, un componente del Consiglio è entrato a far parte del relativo Comitato di controllo. Il Consiglio ha concorso a diffondere la conoscenza del Codice pubblicandolo sul suo sito Internet ed informandone le numerose associazioni con le quali ha costanti rapporti.

Il Consiglio ha, inoltre, formulato autonomamente proprie proposte, utilizzando la facoltà attribuitagli dalla legge istitutiva. A questo proposito va ricordato, in particolare, il documento “per una Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete”, la cui redazione è stata preceduta dall’organizzazione del convegno “Minori in Internet. Doni e danni della rete”, tenutosi a Napoli il 16 e 17 novembre 2001, e da circa venti audizioni che hanno coinvolto esperti, rappresentanti di associazioni ed operatori del settore. Il documento affronta le maggiori problematiche di Internet precisando, tra l’altro, che l’uso di Internet si inserisce nella vita abituale dei ragazzi, ma la formazione e la socializzazione attraverso la rete, virtuale e talvolta dispersiva, non può sostituire quella reale nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni e nelle comunità di appartenenza e che l’uso appropriato della rete deve aprire a nuove conoscenze e non portare all’isolamento. La proposta del Consiglio contiene, inoltre, essenziali orientamenti per la stesura di una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete ed ha inteso offrire ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, agli educatori ed all’associazionismo l’occasione di un’azione congiunta in collaborazione con le istituzioni, per assicurare, ciascuno nel proprio ruolo e per la propria parte, il godimento dei diritti personali e collettivi nel mondo di Internet. La proposta del Consiglio, la documentazione raccolta e i testi delle audizioni sono stati trasmessi al gruppo di lavoro istituito dal Ministero delle comunicazioni, del quale fa parte anche una componente del Consiglio, con l’obiettivo di addivenire ad un Codice di autoregolamentazione degli operatori del settore.

Un contributo di valutazioni e proposte è stato offerto dal Consiglio per l’elaborazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai per il triennio 2003-2005. Per la prima volta, gli utenti sono stati direttamente e preventivamente coinvolti. Il Consiglio ha organizzato, nel luglio 2002, un Forum degli utenti, tenutosi presso la sede del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, per raccogliere valutazioni, esigenze ed attese delle associazioni di utenti e di qualificati esperti della materia sul tema “servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza”. Ciò ha permesso al Consiglio di arricchire ed ampliare il proprio contribu-

to di idee offerto per il contratto di servizio che si caratterizza per una accresciuta attenzione alle particolari esigenze dei minori, che non sono soltanto quelle di tutelare la loro sensibilità e vulnerabilità, ma anche, in positivo, quelle di realizzare programmi per loro concepiti, ponendo un particolare impegno nell'assicurare un buon livello qualitativo di tali programmi e, insieme, una loro adeguata collocazione oraria. Questa nuova tendenza si riscontra anche nella creazione di alcune Commissioni, quali quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 6 del contratto, che hanno il compito di curare in particolare questi aspetti e delle quali fanno parte, oltre a rappresentanti della Rai e del Ministero delle comunicazioni, anche membri del Consiglio o personalità da esso designate.

Il Consiglio ha valutato positivamente e sostenuto il progetto del Ministero delle comunicazioni di redigere il Codice di autoregolamentazione TV e minori ed un suo componente ha partecipato al Gruppo di lavoro a tal fine istituito. Ha condiviso l'impostazione data al Codice e diretta sia ad assicurare, nelle trasmissioni, contributi positivi per lo sviluppo della personalità dei minori, sia ad evitare programmi e servizi che possano essere di danno per gli stessi. Il Consiglio ha posto in rilievo, tra l'altro, che l'obiettivo di tutelare bambini e ragazzi e di garantire ad essi il diritto di sviluppare la loro personalità in un contesto positivo, richiede la collaborazione di quanti operano, a diverso titolo, nel settore della comunicazione, compreso il mondo della pubblicità, che nell'erogare risorse può essere coinvolto per sostenere un contesto di trasmissioni di qualità. Ha, inoltre, auspicato che, al di là dei divieti, si sviluppi una cultura positiva per la formazione dei minori ed ha sottolineato il particolare rilievo dell'impegno richiesto al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione ed alla Autorità, perché sia assicurata la effettività delle regole condivise.

Il Consiglio ha poi provveduto a designare, in base al disposto dello stesso Codice, cinque rappresentanti degli utenti, tra i quali i presidenti delle associazioni più rappresentative, alcuni esperti e la componente del Consiglio che ha seguito i lavori preparatori, a far parte del Comitato di applicazione.

Nel marzo 2003, il Consiglio ha organizzato, in collaborazione con il Comitato di applicazione, un seminario sul tema “il Codice di autoregolamentazione TV e minori: attese e prospettive”, al fine di sviluppare il dialogo con le associazioni di utenti perché il Codice sia operativo, stimolando un approfondimento sui criteri e gli strumenti per il raggiungimento di questo fine. Il Consiglio ha, inoltre, con una sua deliberazione, richiamato l'attenzione sulla necessità di istituire le sezioni della Commissione di revisione cinematografica relative alle opere a soggetto e film prodotti per la televisione previste dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. In tale contesto, si è rilevato che le opere in questione non sono attualmente sottoposte alla competente valutazione in funzione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e che le sezioni previste dalla legge sono importanti per il funzionamento dell'intero sistema di protezione dei minori.

Altre deliberazioni del Consiglio hanno riguardato, in particolare: un contributo richiesto dalla Direzione generale della società dell'informazione

mazione della Commissione europea, nell’ambito del *Safer Internet action plan*; indirizzi ed auspici al Consiglio di amministrazione della Rai; un contributo di riflessione e di proposte per la promozione di una sempre più attenta cultura dell’infanzia nel nostro Paese offerto alla Commissione parlamentare per l’infanzia, in vista del secondo vertice mondiale sulla materia; documenti adottati a seguito di segnalazioni di associazioni di utenti su casi particolari e redatti in occasione di designazioni di componenti di commissioni e comitati.

L’intensa attività del Consiglio si è svolta in piena e leale collaborazione con l’Autorità, che ha progressivamente incrementato il suo sostegno e le dotazioni necessarie per l’azione del Consiglio stesso.

5.7. I RAPPORTI CON I CONSUMATORI E GLI UTENTI

L’Autorità, in ottemperanza alla legge 7 giugno 2000, n. 150 recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e conformemente alla direttiva del Ministro della funzione pubblica, del 7 febbraio 2002, ha adottato, per la prima volta, un proprio piano di comunicazione annuale, riferito a tutto il 2003. Tale piano prevede una comunicazione integrata, ovvero presuppone la condivisione di informazioni e di obiettivi strategici, nonché la formazione di personale, parallelamente alle attività di informazione che l’amministrazione svolge verso l’esterno. Sul fronte interno, il Servizio per relazioni esterne e per i rapporti con la stampa ha dato il proprio contributo al gruppo di lavoro istituito per verificare i fabbisogni formativi del personale. Verso l’esterno, oltre a predisporre gli strumenti tipici della comunicazione pubblica - sportello multiaccesso per la gestione di reclami e richieste di chiarimenti, pubblicazione di materiale informativo e adeguata formazione delle risorse interne (cfr. paragrafo 4.12.) - l’Autorità ha in programma una serie di iniziative destinate ad incidere positivamente sul rapporto con i cittadini. Il Piano di comunicazione, infatti, considera, tra gli obiettivi prioritari, l’avvio di rapporti più sistematici con i consumatori/utenti attraverso la forma associativa, per una collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. A questo scopo, è stata elaborata la prima bozza di un protocollo d’intesa che vedrà allo stesso tavolo l’Autorità, assieme al Consiglio nazionale degli utenti (CNU), e le quattordici associazioni che afferiscono al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281. L’intesa, prossima alla definizione, servirà a creare e sviluppare tutti gli strumenti utili per una corretta e diffusa informazione dei consumatori e degli utenti dei servizi nel settore delle comunicazioni. La convergenza delle tecnologie su di un’unica piattaforma, favorita dall’avvento del digitale, infatti, apre nuovi scenari, nei quali le tematiche relative ai diritti degli utenti devono trovare nuove risposte. Si tratta di garantire i consumi fondamentali di libertà dei cittadini in un momento in cui

l'ampliamento dell'offerta rischia di confondere e disorientare i consumatori.

Impegno dell'Autorità, del CNU e del CNCU, sarà quello di promuovere l'accessibilità, la sicurezza, la qualità e l'uso dei servizi, di agevolare l'accesso agli strumenti di risoluzione delle controversie, di rendere effettivo il diritto di informazione dei consumatori, di migliorare i rapporti con le istituzioni, anche valorizzando l'esperienza e le iniziative delle associazioni rappresentative a livello nazionale.

In particolare, con una serie di seminari, si intende portare il pubblico ad una maggiore conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle connesse problematiche di carattere economico, sociale e culturale.

La bozza d'intesa, inoltre, prevede la produzione di stampati e guide, nonché l'elaborazione di un glossario che sia utile tanto ai consumatori, quanto - ad esempio - ai giovani studenti.

Molte attività del primo anno saranno incentrate sui servizi, sulla gestione dei reclami e sulla rilevazione del gradimento.

Si tratta, quindi, di un accordo non solo simbolico, ma anche fondamentale per la tutela dei consumatori, che potrà riguardare, successivamente, anche i Comitati regionali per le comunicazioni, come ulteriore estensione del rapporto con i cittadini distribuiti territorialmente e come superamento di una collaborazione basata, al momento, prevalentemente sul problema dei reclami.

5.8. LA GUARDIA DI FINANZA E LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

L'attività svolta negli anni passati con la Guardia di finanza, attraverso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e con la Polizia postale e delle comunicazioni, è proseguita nel corso dell'ultimo anno consolidando un rapporto di fruttuosa cooperazione che, ferme restando le competenze del Comitato di cui alla delibera n. 411/99, è adesso disciplinato da appositi protocolli di intesa.

Il 15 luglio 2002 è stato infatti siglato il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza; in base al protocollo, le attività di collaborazione della Guardia di finanza riguardano il reperimento e l'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, in particolare nelle materie relative alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, nella verifica delle posizioni dominanti, negli investimenti pubblicitari e, infine, nella verifica degli obblighi di separazione contabile e tutela del diritto d'autore. È stato costituito, poi, un Gruppo di lavoro con il compito di definire le procedure operative per l'attuazione del Protocollo di intesa, predisponendo a tale fine un apposito manuale.

Nel periodo gennaio-dicembre 2002, la Guardia di finanza ha effettuato 222 interventi, di cui 132 su delega dell'Autorità, 44 svolti di iniziativa e i restanti avviati su segnalazione dell'Autorità giudiziaria, del Comando generale del Corpo o di altri reparti. Inoltre, nell'ambito del Protocollo d'intesa citato, alcune unità di personale della Guardia di finanza hanno partecipato all'attività avviata nell'ambito del progetto speciale "tutela dei minori" (al riguardo, si veda il paragrafo 4.10).

Il 10 febbraio 2003 è stato invece siglato il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni. In base a quest'ultimo, le attività di collaborazione della Polizia delle comunicazioni riguardano, in primo luogo, gli accertamenti connessi alle violazioni previste dalla legge n. 249/97 ed, in generale, dalla normativa di settore; in secondo luogo, l'attività di collaborazione si sostanzia nell'invio di dati, informazioni, risultati di indagini di analisi e studi. In generale, la collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni si svolge nelle materie relative al monitoraggio dei servizi e dei prodotti in materia di telecomunicazioni, alla verifica sulla conformità alle prescrizioni dei servizi e dei prodotti forniti, alla verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sull'informazione all'utenza, alla verifica di infrastrutture e reti, alla vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni, alla verifica sulle eventuali interruzioni di servizi pubblici nelle comunicazioni, alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nonché in materia di tutela del diritto d'autore.

Nel periodo gennaio-dicembre 2002, l'attività della Polizia postale e delle comunicazioni ha portato all'apertura di circa 270 fascicoli. In particolare, si segnala che più di ottanta di essi hanno riguardato accertamenti relativi ad attivazioni e forniture di servizi non richiesti, in violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 185/99. In tale contesto, si sottolinea come la trasmissione di atti da parte dell'Autorità alla Polizia postale e delle comunicazioni, relativamente alle problematiche delle attivazioni non richieste, abbia avuto, negli ultimi mesi dell'anno 2002, un notevole incremento, registrando più di 10.000 esposti. Infine, per quanto attiene l'area informatica, con riferimento all'attività delegata dall'Unità Antipirateria dell'Autorità, la sezione di Polizia postale ha operato su 42 segnalazioni di siti *web* che pubblicizzano materiale coperto dal diritto di *copyright*, in collaborazione con la divisione operativa del Servizio. L'attività della Polizia postale è stata svolta in collaborazione con i compartimenti territorialmente competenti.

PAGINA BIANCA